

Novità introdotte dalla legge di conversione DL 138/2011

Passaggio dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21%

- Resta invariato il 4 e 10 %.

Vendita di beni mobili:

- Consegna merci con DDT, si considera il momento di consegna della merce per determinare l'aliquota da applicare.

Avviso di parcella:

- Si considera il momento di pagamento. Pertanto al momento del pagamento questo dovrà essere aumentato dell'1 %

Acconti

- Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un acconto con fattura al 20%, il 21 % si applica solo sull'imponibile residuo.

Note di variazione

- Se si rettificano anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.

Registratori di cassa:

- dal 17/9/2011 bisogna annotare separatamente i corrispettivi al 21%.

Contanti. Limiti:

- Dal 13/8/2011 sono ammessi pagamenti solamente per un importo fino a 2.499,99 € in contanti.

In caso di emissione di assegni, è essenziale compilare il beneficiario e la dicitura „non trasferibile“

Soggetti minimi

- Il regime dei mini con il 2012 vale solamente fino al raggiungimento del 35 anno di età. L'imposta sostitutiva passa dal 20 al 5%.
- Non può essere stata svolta precedentemente attività analoga, anche se in forma diversa (dipendente)